



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS**  
**PROVINCIA DI MESSINA**

**SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**COMUNICATO STAMPA**

Chiarimento del quadro normativo concernente le attività di intrattenimento musicale svolte all'interno dei pubblici esercizi, dopo l'abrogazione del 2° comma dell'art.124 del T.U.L.P.S., R.D. N.635/1940, intervenuta con il 2° comma dell'art.13 del D.L. n.5 del 09/02/2012 convertito nella legge n.35 del 04/04/2012.

I piccoli trattenimenti svolti all'interno di locali di pubblico esercizio (ristoranti, bar, strutture ricettive, stabilimenti balneari), con musica dal vivo, senza ballo, soggetti prima al rilascio di autorizzazione amministrativa ex art.69 del T.U.L.P.S., da parte del Comune competente, dopo l'abrogazione del 2° comma dell'art.124 del T.U.L.P.S.-R.D.635/1940, non sono soggetti al rilascio di alcuna autorizzazione. Naturalmente, rimangono in vigore e devono essere rispettate le disposizioni legislative in tema di impatto acustico, nonché quelle derivanti dai provvedimenti emessi dal Comune di Giardini Naxos in materia.

***Prescrizioni a cui attenersi scrupolosamente nello svolgimento di attività di intrattenimento:***

- trasmettere al Suap l' autocertificazione sulla previsione di impatto acustico alla quale bisogna allegare una relazione di impatto acustico redatta da un tecnico abilitato iscritto all'Albo regionale;
- attenersi a quanto riportato nella certificazione redatta dal tecnico competente in acustica , al fine di non rendere inefficace detta relazione, valida fino ad eventuale modifica dei locali, delle strutture;
- provvedere alla scrupolosa osservanza delle norme in materia di inquinamento acustico, rispettando i limiti di emissione sonora previsti, al fine di non cagionare disturbo alla quiete pubblica ed impedire il riposo notturno;
- tenere nel locale dove viene svolta l'attività di intrattenimento l' autocertificazione sulla previsione di impatto acustico con allegata la relazione di impatto acustico redatta da un tecnico abilitato iscritto all'Albo regionale, per essere esibita a richiesta degli organi preposti ai controlli;
- non organizzare trattenimenti danzanti;
- svolgere l'attività di trattenimento musicale fino all'orario consentito ore 02,00 e dopo tale ora provvedere a disattivare l'impianto elettroacustico di amplificazione e di diffusione sonora;
- rispettare i requisiti di sicurezza per la tutela della pubblica incolumità ed in particolare l'idoneità degli impianti elettrici per l'uso richiesto;
- munirsi del nulla osta della SIAE, se previsto.